

Présidence de la Région **Bureau électoral**

Presidenza della Regione Ufficio elettorale

REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE COMUNE DI COURMAYEUR 1° GIUGNO 2014

Calendario del procedimento referendario

SERIE RR14 PUBBLICAZIONE N. 2

PUBBLICAZIONI DELLA SERIE «REFERENDUM PROPOSITIVO REGIONALE»

Pubblicazione n. 1 — Norme sui referendum.

Pubblicazione n. 2 — Calendario del procedimento referendario.

Pubblicazione n. 3 — Disciplina della propaganda relativa ai referendum.

Pubblicazione n. 4 — Istruzioni per gli Uffici elettorali di sezione.

Pubblicazione n. 5 — Istruzioni per l'Ufficio Regionale per il Referendum.

Pubblicazione n. 6 — Istruzioni per la liquidazione delle competenze

dovute ai componenti dei seggi.

Pubblicazione n. 7 — Risultati ufficiali.

PREMESSA

La presente pubblicazione reca il calendario delle operazioni per lo svolgimento del referendum consultivo del Comune di Courmayeur.

Si ritiene, così, di aver fornito a tutti gli organi, ai quali la legge demanda particolari adempimenti, un quadro sintetico dei rispettivi compiti ed una guida per la tempestiva attuazione di essi nei termini e nei modi voluti dal legislatore.



Decreto del Presidente della Regione n. 1 in data 2 gennaio 2014

Oggetto: Oggetto: Indizione di referendum consultivo, ai sensi degli articoli 41 e 42 della l.r. 25 giugno 2003, n. 19. Convocazione degli elettori.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 25 giugno 2003, n. 19, recante "Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'art. 15, secondo comma, dello Statuto speciale";

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 307/XIV del 17 dicembre 2013, adottata su iniziativa della Giunta regionale e trasmessa dal Presidente del Consiglio regionale con nota prot. n. 9128 del 23 dicembre 2013, con la quale, ai sensi degli articoli 41 e 42 della l.r. 19/2003, è stato deliberato il referendum consultivo per la modificazione della denominazione del Comune di Courmayeur in «Courmayeur-Mont-Blanc», è stato definito il quesito da sottoporre a referendum ed è stato individuato il territorio del Comune di Courmayeur quale ambito interessato dal referendum stesso;

RITENUTO pertanto necessario indire con decreto, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della l.r. 19/2003, il referendum consultivo per la modificazione della denominazione del Comune di Courmayeur;

VISTO l'art. 43 della l.r. 19/2003 che stabilisce che per lo svolgimento del referendum consultivo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal capo II della medesima legge relative al referendum abrogativo;

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 43 e dell'art. 26, comma 1, della l.r. 19/2003, il Presidente della Regione, qualora le condizioni per l'indizione del referendum si verifichino entro il 15 gennaio, decreta l'indizione del referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa fra il 16 maggio e il 30 giugno dello stesso anno;

VISTO lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

DECRETA

- 1. è indetto il referendum consultivo per la modificazione della denominazione del Comune di Courmayeur nella nuova denominazione «Courmayeur-Mont-Blanc»;
 - 2. il quesito referendario da sottoporre agli elettori è il seguente:

«Volete che la denominazione del Comune di Courmayeur, come stabilita dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 61 (Dénomination officielle des Communes de la Vallée d'Aoste et protection de la toponymie locale), sia modificata in Courmayeur-Mont-Blanc?»;

- 3. ai relativi comizi, convocati per domenica 1° giugno 2014, partecipano tutti gli elettori del Comune di Courmayeur, il cui territorio è individuato quale ambito interessato dal referendum consultivo, ai sensi dell'art. 42, commi 2 e 3, lettera d) della l.r. 19/2003;
- 4. il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della l.r. 19/2003.

Aosta, lì 2 gennaio 2014.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE (Augusto ROLLANDIN)

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 1º GIUGNO 2014

GIOVEDÌ 2 GENNAIO

- Emanazione del decreto n. 1 del Presidente della regione di convocazione dei comizi elettorali per domenica 1 giugno 2014 (art. 13, comma 4, della l. r. 25 giugno 2003, n. 19).

MARTEDÌ 28 GENNAIO

- Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 4 del decreto del Presidente della Regione di convocazione dei comizi elettorali (art. 13, comma 4, della l. r. 25 giugno 2003, n. 19).

ENTRO VENERDÌ 7 FEBBRAIO

Entro il 10° giorno successivo a quello di pubblicazione del Decreto di convocazione dei comizi elettorali

- Costituzione, da parte del Presidente del Tribunale di Aosta, dell'Ufficio elettorale regionale (art. 32, comma 1, della L. R. 19/2003).

ENTRO LUNEDÌ 14 APRILE

 48° giorno antecedente quello della votazione

- Scadenza del termine della prima tornata della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali per:
 - a) cancellazione degli elettori deceduti;
 - b) cancellazioni degli elettori emigrati in altri comuni;
 - c) cancellazione degli elettori che abbiano perduto la cittadinanza italiana o che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale in seguito a sentenza passata in giudicato o ad altro provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria.
- Accertamento da parte del Sindaco, o di un assessore da lui delegato, con l'assistenza del Segretario comunale dell'esistenza e del buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni.

ENTRO GIOVEDÌ 17 APRILE

 45° giorno antecedente quello della votazione

- Pubblicazione, a cura del Sindaco del Comune di Courmayeur, del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (art. 26, comma 4, della legge regionale 25 giugno 2003, n. 19).
- Scadenza del termine della seconda tornata della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali per:
 - a) iscrizione degli elettori che abbiano trasferito la residenza nel Comune:
 - b) cancellazione degli elettori che abbiano perduto la cittadinanza italiana o che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale in seguito a sentenza passata in giudicato o ad altro provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria;
 - c) variazioni da apportare alle liste elettorali, con contemporanea cancellazione e iscrizione, in seguito a trasferimento di abitazione nella circoscrizione di altra sezione elettorale.

DA MARTEDÌ 22 APRILE A LUNEDÌ 12 MAGGIO

Tra il 40° e il 20° giorno antecedente quello della votazione

Periodo entro il quale gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, devono far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

- una dichiarazione in carta libera attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
- b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

ENTRO DOMENICA 27 APRILE

Entro il 10° giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali

- Il responsabile dell'ufficio elettorale comunale compila un elenco, in triplice copia, dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto il 18° anno di età nel giorno fissato per la votazione (1° giugno 2014). Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal Sindaco alla Commissione Elettorale Circondariale che depenna, dalle liste sezionali destinate al seggio, i nominativi dei cittadini compresi negli elenchi stessi (art. 33, comma 2, del T.U. 20 marzo 1967, n. 223).
- Pubblicazione della seconda copia dei citati elenchi all'Albo pretorio (art. 33, comma 3, T.U. 223/1967).
- Deposito della terza copia degli elenchi nella Segreteria comunale (art. 33, comma 3, T.U. 223/1967).

ENTRO LUNEDÌ 28 APRILE

Entro il 34° giorno antecedente quello della votazione

- Scadenza del termine per la presentazione alla Giunta comunale da parte dei partiti, movimenti o gruppi politici presenti nel Consiglio regionale, della domanda per l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale (art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352 ed articoli 1 e 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212).

DA MARTEDÌ 29 APRILE A GIOVEDÌ 1 MAGGIO

dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione

- La Giunta municipale provvede a stabilire, delimitare, ripartire ed assegnare agli aventi diritto gli speciali spazi per la propaganda elettorale (articoli 2 e 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212).

ENTRO VENERDÌ 2 MAGGIO

Entro il 30° giorno antecedente quello della votazione

- Il Presidente del Tribunale di Aosta nomina i Presidenti di seggio (art. 20, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).
- Entro il 5° giorno successivo alla nomina dei Presidenti di seggio, il Presidente del Tribunale di Aosta trasmette al Sindaco del Comune di Courmayeur l'elenco dei Presidenti di seggio designati alle rispettive sezioni elettorali (art. 20, comma 2, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

VENERDÌ 2 MAGGIO

 30° giorno antecedente quello della votazione

- Scadenza del termine della terza tornata della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali per:
 - a) iscrizione di coloro che acquistano o riacquistano la cittadinanza italiana;
 - b) iscrizione di coloro che riacquistano il diritto elettorale per cessazione delle cause ostative;
 - c) iscrizione di coloro che per qualsiasi causa, diversa dal compimento del 18° anno di età, abbiano diritto di essere iscritti nelle liste elettorali (art. 32, comma 6, del T. U. 20 marzo 1967, n. 223).
- Inizio del divieto della propaganda elettorale luminosa figurativa a carattere fisso, ivi compresi i tabelloni, gli striscioni o i drappi, di ogni forma di propaganda luminosa mobile, del lancio o getto di volantini, nonché dell'uso di altoparlante su mezzi mobili fuori dai casi disciplinati dall'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130.
- Inizio della propaganda elettorale con possibilità di affissioni esclusivamente negli speciali spazi assegnati dalla Giunta municipale.

ENTRO LUNEDÌ 7 MAGGIO

Entro il 20° giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali

- Termine entro il quale il Sindaco del Comune di Courmayeur deve provvedere all'invio delle cartoline-avviso agli elettori residenti all'estero (art. 13, comma 6, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

DA MERCOLEDÌ 7 MAGGIO A LUNEDÌ 12 MAGGIO

Tra il 25° e il 20° giorno antecedente quello della votazione.

- La Commissione elettorale comunale in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con apposito manifesto, procede al sorteggio degli scrutatori compresi nell'albo istituito a mente dell'art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95 (art. 21, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).
- Gli scrutatori destinati al seggio sono tre (art. 33, comma 1, della legge regionale 25 giugno 2003, n. 19).

ENTRO LUNEDÌ 12 MAGGIO

Entro il 20° giorno antecedente quello della votazione

- Il Sindaco del Comune di Courmayeur dà comunicazione dell'avvenuta nomina a Presidente di seggio agli interessati (art. 20, comma 3, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).
- Termine entro il quale gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, devono far pervenire al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano.

SABATO 17 MAGGIO

 15° giorno antecedente quello della votazione

- Scadenza del termine per la notifica agli interessati dell'avvenuta nomina a scrutatore (art. 21, comma 2, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).
- Lo scrutatore deve comunicare, entro 48 ore dalla notifica della nomina, al Sindaco del Comune, l'eventuale grave impedimento che non gli consenta di esercitare tale funzione. Il Sindaco provvede a sostituire gli impediti con le modalità di cui all'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95.
- Scadenza del termine della quarta tornata della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali per l'attuazione delle variazioni da apportare alle liste elettorali per morte degli elettori (art. 32, comma 4, T.U. 20 marzo 1967, n. 223) e per il ripristino di posizioni anagrafiche precedenti (art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35).
- Autenticazione e blocco delle liste elettorali generali e sezionali, non appena apportate le variazioni per morte degli elettori e per il ripristino di posizioni anagrafiche precedenti, da parte della Commissione elettorale comunale e della Commissione elettorale circondariale.
- Le liste elettorali sezionali tenute presso il Comune vanno sottoscritte soltanto dal Presidente e dal Segretario della Commissione Elettorale Comunale. Le liste elettorali sezionali tenute presso la Commissione Elettorale Circondariale vanno, invece, sottoscritte da tutti i componenti la Commissione stessa.

ENTRO GIOVEDÌ 22 MAGGIO

Entro il 10° giorno antecedente quello della votazione

- Scadenza del termine per l'inoltro alla Commissione elettorale circondariale, da parte della Commissione elettorale comunale, di eventuali proposte di variazione delle sedi di Uffici elettorali di sezione per sopravvenute gravi circostanze (art. 38 T.U. 20 marzo 1967, n. 223).
- Trasmissione al Sindaco, da parte del Presidente della Commissione elettorale circondariale, di un esemplare delle liste elettorali di sezione per la votazione, debitamente autenticate (art. 14 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

ENTRO MARTEDÌ 27 MAGGIO

Entro il 5° giorno antecedente quello della votazione

- A partire da questa data, l'Ufficio comunale resta aperto quotidianamente almeno dalle ore 9 alle ore 19, anche nei giorni festivi, e, nel giorno della votazione, per tutta la durata delle relative operazioni (art. 13, comma 2, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).
- Decisione della Commissione elettorale circondariale su eventuali proposte pervenute dalla Commissione elettorale comunale per la variazione di sedi di seggi elettorali (art. 38 T.U. 20 marzo 1967, n. 223).

ENTRO GIOVEDÌ 29 MAGGIO

Entro il 3° giorno antecedente quello della votazione

- Scadenza del termine per la notifica agli interessati della nomina a scrutatore in sostituzione di quelli precedentemente sorteggiati (art. 21, comma 4, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).
- Consegna al Sindaco del Comune di Courmayeur, da parte dell'Ufficio elettorale regionale, del materiale elettorale per le operazioni delle sezioni e della votazione (art. 18, comma 2, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

ENTRO VENERDÌ 30 MAGGIO

Entro il 2° giorno antecedente quello della votazione

- Scadenza del termine della presentazione al Segretario comunale della designazione dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici rappresentati nel Consiglio regionale presso i singoli seggi. Decorso il termine anzidetto, la designazione può essere presentata ai Presidenti dei seggi, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione (art. 12, comma 2, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 e art. 25, primo comma del T.U. 30 marzo 1957, n. 361).
- Pubblicazione del manifesto del Sindaco del Comune di Courmayeur con il quale si dà notizia agli elettori delle eventuali variazioni apportate alle sedi delle sezioni elettorali (art. 38 T.U. 20 marzo 1967, n. 223).
- Attuazione delle variazioni da apportare alle liste elettorali di sezione da parte della Commissione elettorale circondariale, in conseguenza di errori materiali di scritturazione od omissioni di nomi di elettori regolarmente iscritti nelle liste elettorali generali (art. 40 T.U. 20 marzo 1967, n. 223).

SABATO 31 MAGGIO

GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE

- Inizio del divieto di comizi, riunioni di propaganda e nuove affissioni di stampati, giornali murali, manifesti di propaganda (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212).

Ore 12

- Scadenza del termine per la presentazione, alla Cancelleria del Tribunale di Aosta, dell'atto di designazione dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici rappresentati nel Consiglio regionale e dei promotori dei referendum, destinati ad assistere alle operazioni dell'Ufficio regionale per il referendum (art. 12, comma 3, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

Ore 16

- Il Sindaco del Comune di Courmayeur provvede alla consegna al Presidente del seggio del materiale occorrente per le operazioni elettorali, il funzionamento delle sezioni e la votazione (art. 16, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).
- Insediamento dei seggi (art. 25, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).
- Autenticazione (apposizione della firma) e timbratura delle schede per la votazione (art. 27 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).
- Presentazione al Presidente del seggio della designazione dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici rappresenti nel Consiglio regionale presso i singoli seggi, ove già non si fosse provveduto in precedenza (art. 12, comma 2, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

DOMENICA 1º GIUNO

GIORNO DELLA VOTAZIONE

Ore 7

Ricostituzione del seggio:

- Eventuale presentazione al Presidente del seggio della designazione dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici rappresenti nel Consiglio regionale presso i singoli seggi, ove già non si fosse provveduto in precedenza (art. 12, comma 2, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).
- Inizio delle operazioni di voto (art. 27, comma 10, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

Ore 22

- Chiusura della votazione (art. 27, comma 10, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).
- Accertamento del numero dei votanti (art. 39, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 1993, 3).
- Completamento delle operazioni previste dall'art. 39 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3.

LUNEDÌ 2 GIUNO

GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA VOTAZIONE

Ore 8

- Ricostituzione del seggio e inizio delle operazioni di spoglio dei voti, che devono essere ultimate entro le ore tredici (art. 40 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).
- Operazioni di scrutinio (artt. 40, 41, 42, 43 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).
- Completamento delle operazioni di chiusura dello scrutinio (artt. 44, 46, 47 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).